



Ministero dello Sviluppo Economico

DIPARTIMENTO PER L'IMPRESA E L'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Direzione Generale per il Mercato, Concorrenza, Consumatori,
Vigilanza e Normativa Tecnica
Div. IV-Promozione della Concorrenza dell'ex DGCC

Risoluzione n. 61749 del 12 marzo 2012

OGGETTO: DECRETO LEGISLATIVO 26 MARZO 2010, N. 59 – ART. 71, COMMA 6, LETT. C).
“RICONOSCIMENTO TITOLO DI STUDIO”

- **REQUISITI PROFESSIONALI DI ACCESSO ALL'ATTIVITÀ COMMERCIALE NEL SETTORE MERCEOLOGICO ALIMENTARE VALIDI SIA PER LA VENDITA CHE PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE – QUESITO.**

Si fa riferimento alla nota di codesto Comune con la quale si richiede il parere della scrivente in merito al riconoscimento del requisito professionale per la vendita e la somministrazione di alimenti e bevande per un soggetto in possesso dei seguenti titoli di studio: Diploma di “*Infermiere professionale*” e Diploma per la qualifica professionale di “*Addetto alla Segreteria di Azienda*”. Si domanda inoltre se entrambi i titoli siano da ritenersi validi ai fini del predetto riconoscimento.

Al riguardo, si rileva che la normativa di riferimento, ai fini della dimostrazione del possesso dei requisiti per l'accesso alle attività commerciali nel settore merceologico alimentare di vendita e somministrazione, è contemplata all'art. 71 del decreto legislativo n. 59/2010. In particolare, il comma 6 del predetto articolo, alla lett. c), dispone che:

“L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attività di commercio relativa al settore merceologico alimentare e di un'attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se effettuate nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: (...);

c) essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore o di laurea, anche triennale, o di altra scuola ad indirizzo professionale, almeno triennale, purché nel corso di studi siano previste materie attinenti al commercio, alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.”

Considerata, pertanto, la richiamata disposizione e visti i titoli di studio di cui in premessa (conseguiti prima dell'attuale riforma scolastica), occorre, nel caso di specie, far riferimento al punto 2.2 della circolare ministeriale n. 3642 del 15 aprile 2011, stabilente che: “*Sono altresì, validi i diplomi di scuola secondaria superiore del previgente ordinamento che, ai sensi delle tabelle di confluenza allegate ai citati DPR N. 87/2010 e DPR n. 88/2010, sono confluiti nei percorsi di studio riferiti al punto 2.1*” della medesima circolare.



Sempre con riferimento a quest'ultima, è essenziale rilevare che la valutazione dei diplomi di scuola secondaria o di laurea si fonda sulla verifica dei programmi e piani di studio prescritti dall'ordinamento scolastico vigente nel periodo di frequenza e di conseguimento degli stessi.

Di conseguenza, in virtù dei chiarimenti forniti nella circolare ministeriale, il diploma d'*Infermiere Professionale* qualificerebbe, con il profilo B2 (cfr. relative tabelle di confluenza, contenute negli allegati al Dpr 87 del 2010, di cui ai punti 2.1 e 2.2 della circ. min.) il soggetto in questione ai fini del riconoscimento professionale, abilitante sia alla vendita che alla somministrazione di alimenti e bevande.

Si aggiunge, infine, in risposta al secondo punto del quesito, che anche il diploma d'istruzione secondaria di *Addetto alla Segreteria di Azienda* qualifica professionalmente, ai sensi dell'art. 71, c. 6 lett. c) del D.lgs. 59/2010, per l'esercizio delle attività commerciali nel settore merceologico alimentare. La scrivente Direzione generale, infatti, come già accaduto in analoga circostanza, si è espressa positivamente in merito alla valutazione di tale titolo, poiché nel relativo piano di studi è presente il corso in "*Merceologia*".

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)